

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Provincia di Siracusa

Regolamento per i circhi equestri, per le attività degli spettacoli viaggianti e delle manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo (Ex art. 4, L. 337/1968).

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337, disciplina la concessione di aree comunali (sia demaniali che patrimoniali) per l'installazione dei Circhi Equestri, delle attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di divertimento, nonché le modalità di svolgimento di tali attività.
2. Le aree concedibili per lo svolgimento dell'attività sono quelle individuate nell'apposito elenco di cui all'art. 9 della Legge citata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, comma 10.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, ai Circhi Equestri ed alle attività dello Spettacolo Viaggiante, esercitati su aree private.
4. Il Comune non assumerà responsabilità alcuna in ordine all'esercizio delle attività, di cui al primo comma, limitandosi a disciplinarlo con il presente Regolamento.
5. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento si conformano ai principi generali di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche.
6. Per le certificazioni amministrative e le altre documentazioni richieste dal presente Regolamento, si applicano, in tutti i casi previsti, le disposizioni del D.P.R. 445/2000.
7. Per le certificazioni antimafia, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 8.8.1994, n. 490 e del D.P.R. 3.6.1998, n. 252.

Art. 2 Classificazione dei Circhi Equestri

1. I circhi si intendono classificati analogamente alla suddivisione ministeriale nelle seguenti categorie:

1a classe:

- n. posti a sedere superiore a 2000
- n. addetti non inferiore a 80

2a classe:

- n. posti a sedere compreso tra 1.000 e 2000
- n. addetti compreso tra 30 e 60

3a classe:

- n. posti a sedere compreso tra 600 e 900
- n. addetti compreso tra 15 e 24

4a classe:

- n. posti a sedere compreso tra 350 e 500
- n. addetti compreso tra 7 e 12

5a classe:

- n. posti a sedere compreso tra 100 e 300
- n. addetti compreso tra 5 e 6 (se presenti animali non domestici almeno 8).

2. Per la classificazione dei teatri viaggianti e moto auto acrobatiche si valuterà il solo requisito del numero dei posti a sedere.
3. Per il riconoscimento dell'appartenenza alle categorie di cui sopra, i circhi dovranno soddisfare a tutti e due i requisiti previsti da ciascuna classe.
4. Nel caso in cui la domanda venga presentata riferita ad una classe, il circo, qualora ammesso a partecipare, dovrà obbligatoriamente esercitare l'attività con la classe per la quale è stata rilasciata la concessione e l'ammissione nel territorio comunale.

Art. 3 Definizione dell'attività dello Spettacolo Viaggiante

1. Sono considerate attività dello Spettacolo Viaggiante, a sensi dell'art. 2 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, le attività spettacolari, i trattamenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se operanti in maniera stabile.
2. Le suddette attività, trattenimenti ed attrazioni sono ricompresi in appositi elenchi, istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge 337/68.
3. Per la classificazione, si tiene conto delle specifiche disposizioni ministeriali.
4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le attività di artista da strada, in quanto, per la loro specificità, sono oggetto di autonome disposizioni.
5. Sono inoltre integralmente richiamate le definizioni di cui all'articolo 2 del DM 18.5.2007 "Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante".

Art. 4 Determinazione aree

Le aree di suolo pubblico destinate ai circhi e agli spettacoli viaggianti, ex L. 18 Marzo 1968, n° 337, sono individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale. Possono essere ammessi solamente gli spettacoli viaggianti aventi dimensione e caratteristiche idonee alle aree dedicate e al relativo contesto urbanistico e che siano rispettose dell'ordine, dell'igiene e della sanità pubblica.

Le concessioni delle aree per le singole attrazioni e per i Parchi di divertimento e gli atti conseguenti sono rilasciate, secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, dietro apposita domanda, da presentare con le modalità di cui al presente regolamento.

Tali concessioni sono subordinate al pagamento del canone previsto e all'adempimento di tutte le prescrizioni stabilite dal Regolamento.

Le concessioni a carattere temporaneo delle aree di cui all'art. 1 vengono rilasciate direttamente ai singoli esercenti che ne facciano richiesta, senza esperimento di asta, purché in possesso dei necessari requisiti.

In caso di pluralità di domande, in numero superiore a quello degli spazi disponibili, la concessione è rilasciata sulla base di una graduatoria generale suddivisa per tipo di attrazione, tenuto conto dei requisiti di ciascun operatore e dei rispettivi punteggi.

A tal fine, l'operatore dovrà produrre idonea documentazione attestante, per ogni tipo di attrazione, l'anzianità di esercizio e di appartenenza alla categoria.

La concessione all'installazione delle attrazioni all'interno dei Parchi di divertimento viene sempre rilasciata secondo stretto ordine di graduatoria.

Le graduatorie possono essere consultate dagli interessati o presso l'Ufficio Comunale competente alla tenuta delle stesse, e, in caso di contestazione sui punteggi attribuiti, gli interessati possono presentare

osservazioni scritte al Comune, fino a venti giorni prima dell'inizio della manifestazione; in caso di presentazione tardiva, o quando non sia comunque più possibile, per ragioni di spazio o per altri comprovati motivi, modificare l'assetto ormai definito, se ne terrà conto per l'edizione successiva della manifestazione.

Art. 5 Istanza di concessione

Gli spettacoli viaggianti e i circhi i quali intendono partecipare con le loro attrazioni in occasione di fiere, sagre e manifestazioni religiose tradizionali, dovranno rivolgere al Sindaco formale istanza in carta legale, da presentare o far pervenire al Protocollo del Comune di Palazzolo Acreide non prima di 90 giorni dall'inizio della manifestazione e non oltre 30 giorni antecedenti al giorno di inizio della manifestazione. Le istanze pervenute prima o dopo i termini stabiliti e/o incomplete si intendono nulle e non sono accoglibili.

Nella predetta domanda, l'interessato deve dichiarare:

- a) le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, il codice fiscale o la partita IVA);
- b) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;
- c) il periodo e/o il Parco di divertimento richiesto per l'installazione;
- d) il tipo dell'attrazione o delle attrazioni che intende installare, secondo la denominazione risultante dalla licenza comunale (con la specificazione dei diversi tipi di gioco per quanto riguarda i tiri e le rotonde);
- e) le esatte misure di ingombro dell'attrazione e relative pertinenze (vano cassa, pedane, cancelli, ecc.);
- f) il numero delle roulettes di abitazione e dei mezzi di trasporto e le dimensioni dell'area che occupano;
- g) la potenza assorbita in kw dalle attrazioni;
- h) la durata dell'occupazione dell'area richiesta, con la precisazione della data di inizio dell'attività;
- i) gli estremi della licenza di esercizio in possesso, rilasciata ai sensi dell'art. 69 del TULPS dal Comune di residenza o di sede dell'azienda, in corso di validità (eventualmente, allegandone copia);
- j) gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese;
- k) il codice identificativo di registrazione rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 18.5.2007;
- l) Le generalità complete del conduttore, se diverso dal titolare dell'autorizzazione;
- m) che l'attrazione non ha subito modifiche rispetto alla documentazione tecnica allegata alla domanda.

Alla domanda, dovranno essere allegati:

- a) documentazione fotografica aggiornata dell'attrazione che si intende installare (da produrre al momento della presentazione della prima istanza e ogniqualvolta l'attrazione subisca rilevanti modifiche strutturali);
- b) limitatamente alle attrazioni di novità, materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche della struttura;
- c) copia della documentazione, prevista dalla normativa vigente, attestante la permanenza, in capo ad ogni attrazione, dei requisiti d'idoneità all'utilizzo, quali certificati di collaudo annuali, in corso di validità, rilasciati da tecnici abilitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2007 o asseverazioni similari; (per le attrazioni, che, per le loro caratteristiche costruttive e meccanismi utilizzati, richiedano prove di collaudo particolari dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove);
- d) copia dell'eventuale delega alla conduzione dell'attrazione, sottoscritta dal titolare e, per accettazione, dal conduttore;
- e) copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 6 Esame delle domande pervenute

L'assegnazione delle concessioni, per i vari tipi di attrazioni, verrà disposta da una apposita commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato, dal Responsabile del V Settore, dal Comandante dei Vigili Urbani e dal responsabile Ufficio T.O.S.A.P. in qualità di Segretario verbalizzante. La Commissione, eseguita l'istruttoria delle domande pervenute, procede a redigere apposita graduatoria delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri:

1) Anzianità di frequenza con la medesima attrazione negli ultimi cinque anni:

- per ogni anno di presenza punti 5

2) Anzianità di iscrizione al registro imprese per l'attività dello spettacolo viaggiante:

- per un periodo di cinque anni punti 3 (valutato per una sola volta).

- per un periodo inferiore a cinque anni punti 0.

3) Anzianità di residenza nel Comune:

- per un periodo di cinque anni punti 1 (valutato per una sola volta)

- per un periodo inferiore a cinque anni punti 0.

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio, alla presenza degli esercenti ammessi al medesimo. L'Amministrazione Comunale in base agli spazi disponibili e in base alla graduatoria, assegnerà il suolo.

In caso di accoglimento dell'istanza per la concessione dell'area, l'interessato dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attività ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, la seguente ulteriore documentazione:

a) dichiarazione di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti, comprensiva anche della parte elettrica, a firma di professionista abilitato o del gestore dell'attrazione, purchè in possesso di attestazione relativa alla frequenza, con esito positivo, del corso di formazione teorico-pratica, di cui al punto 6, comma 3 del D.M. 18.5.2007 (da allegare in copia);

b) dichiarazione circa il numero e il tipo di estintori in dotazione, ove prescritti;

c) copia della polizza assicurativa R.C. in corso di validità a copertura di eventuali danni a cose o terze persone causati nell'esercizio dell'attività per la specifica attrazione.

Art. 7 Durata e revoca

L'occupazione dell'area da parte degli esercenti il pubblico spettacolo ha carattere temporaneo ed è limitata al periodo indicato nell'autorizzazione. L'Amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento sospendere e revocare l'autorizzazione per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, per inosservanza di tutte le condizioni indicate nell'autorizzazione, in caso di eventi eccezionali e laddove l'Amministrazione debba comunque disporre, per ragioni sopravvenute, dell'area occupata dal soggetto assegnatario. In caso di revoca dell'autorizzazione non potranno essere pretesi diritti di sorta.

Art. 8 Responsabilità civile

Il titolare dell'autorizzazione risponde per il proprio operato e per quelli dei propri dipendenti e collaboratori, per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell'installazione, dell'esercizio e dello smontaggio delle attrazioni, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

Art. 9 Obbligo del concessionario

Il concessionario è tenuto ad installare e gestire direttamente, l'attrazione per la quale ha ottenuto l'autorizzazione. Ogni accorgimento avente lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario.

Art. 10 Tariffe

Il rilascio dell'autorizzazione che riguarda l'occupazione di aree pubbliche per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante, è subordinato al previo pagamento della relativa tassa, calcolata dall'Ufficio T.O.S.A.P. del Comune di Palazzolo Acreide in ragione della superficie e della durata dell'occupazione, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale e di ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti.

Art. 11 Utilizzo di sorgenti sonore e smaltimento rifiuti

In tutti gli spettacoli viaggianti autorizzati, la diffusione sonora dovrà avvenire con moderazione, a volumi idonei a non disturbare la quiete o il riposo delle persone e sarà limitata esclusivamente alle ore indicate nel rilascio dell'autorizzazione.

I titolari dovranno provvedere a loro spese e tramite i servizi autorizzati a raccogliere, rimuovere e conferire i rifiuti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme previste in materia di igiene e smaltimento.